

Condizioni di Consegna e Pagamento

I Ambito di applicazione, contraddizioni alle Condizioni di Consegna e Pagamento, forma scritta

1. Queste condizioni di vendita si applicano, in via esclusiva, a tutti i contratti e rapporti d'affari con Panasonic Electric Works Europe AG ("PEWEU"), in particolare per quanto riguarda tutte le consegne, servizi, offerte, dichiarazioni d'accettazione. Esse sono valide esclusivamente. Le Condizioni Generali del Committente non sono valide, a meno che PEWEU, nel singolo caso, non le abbia approvate per iscritto. Inoltre, in seno a rapporti commerciali in essere esse sono valide per tutte le operazioni future, anche qualora non vengano convenute ancora una volta espressamente.

2. Eccezione fatta per ordinazioni effettuate attraverso l'Internet-Store di PEWEU, le ordinazioni, le dichiarazioni di accettazione e i stipuli accessori, le modifiche, le integrazioni e gli altri accordi stipulati prima o durante la registrazione di un'ordinazione richiedono per la loro validità giuridica la forma scritta (p. es. lettera, fax, e-mail).

II Prezzi

1. I prezzi della PEWEU, salvo differente accordo, si intendono in Euro, franco stabilimento [EXW, Incoterms 2010], imballaggio compreso e senza l'IVA.

2. I prezzi si determinano in base al listino prezzi valido all'epoca della stipulazione del contratto.

III Conclusione del contratto, modifiche del contratto, recesso

1. Le offerte della PEWEU sono senza impegno e non vincolanti, salvo differente accordo o un'indicazione. Un contratto efficace viene in essere soltanto con la conferma scritta dell'ordinazione pervenuta presso PEWEU, ma al più tardi con l'accettazione della fornitura da parte del Committente.

2. Su richiesta del Committente vengono eseguite modifiche dell'ordine, a condizione che il medesimo si assuma tutte le spese risultanti in seno alla sua modifica.

3. Se il Committente rescinde il contratto in modo ingiustificato, PEWEU è in diritto di esigere dal Committente il risarcimento del danno da ciò risultante per un ammontare pari al 20% del valore dell'ordine, premesso che sia stato fissato al committente un termine di rispetto adeguato con la richiesta di revocare il recesso dichiarato e il medesimo, nonostante ciò, persista nel recesso dichiarato. Vale la stessa cosa se il Committente non rilascerà nessuna dichiarazione entro il termine di rispetto fissato. Con ciò non verrà inficiato il diritto del Committente di far valere un danno inferiore e il diritto di PEWEU di far valere un danno superiore.

IV. Date di consegna, termini di consegna, consegne parziali, mora, forza maggiore

1. Non sono vincolanti le date e i termini di consegna menzionati da PEWEU, non indicati espressamente come vincolanti ovvero non convenuti con il Committente come tali. Per quanto è in suo potere, PEWEU osserverà i termini di consegna convenuti.

2. PEWEU ha il diritto di eseguire consegne parziali in misura ragionevole e di procedere alla loro fatturazione.

3. Oltre alla fornitura, il Committente può esigere il rimborso del danno derivante dal ritardo se a carico di PEWEU esiste dolo o colpa grave. In caso di colpa lieve, la responsabilità, fatta salva la disciplina di cui al comma X 3, si limita ai danni prevedibili e tipici del contratto in fase di stipulazione del contratto stesso.

4. In caso di mancato rifornimento o di rifornimento non puntuale, PEWEU non cade in mora se non è responsabile del mancato rifornimento o del rifornimento non puntuale, in particolare se PEWEU ha stipulato un'operazione di copertura concreta e il fornitore non ha consegnato a PEWEU o non lo ha fatto entro i termini stabiliti.

5. Forza maggiore, così come interruzioni dell'attività che sopravvengono presso PEWEU ovvero presso i suoi fornitori, p. es. rivolta, sciopero legale, serrata o disposizioni delle autorità, che impediscono provvisoriamente a PEWEU, senza colpa propria o a essa imputabile, di consegnare l'oggetto acquistato nel termine convenuto, prolungano questi termini della durata dell'alterazione delle prestazioni dovute a queste circostanze. Entrambe le parti contraenti possono recedere dal contratto se un disturbo del genere porta a un rinvio delle prestazioni di oltre quattro mesi. Ciò non inficia altri diritti di recesso del Committente.

V Pagamento, spese bancarie, ritardo nei pagamenti, diritto di ritenzione/compensazione

1. Il prezzo d'acquisto è esigibile con la consegna dell'oggetto acquistato. Se non è stato convenuto diversamente, le fatture devono essere pagate subito dopo il ricevimento, senza detrazione.

2. Il Committente sostiene le spese e le commissioni della sua banca che vengono in essere nell'ambito di un bonifico, PEWEU sostiene le commissioni e le spese della propria banca.

3. Se il Committente cade in mora, PEWEU è autorizzata a esigere ulteriormente l'1% dell'importo di fattura a compensazione del danno da ciò derivante per ogni mese completo, calcolato dall'epoca in cui è subentrata la mora. Ciò non inficia il diritto del Committente di far valere un danno derivante dal ritardo più basso e il diritto di PEWEU di rivendicare un danno derivante dal ritardo più alto.

4. PEWEU non è tenuta a consegnare le merci per tutti i contratti attivi quando vi è un ritardo nel pagamento, compresi gli interessi di mora, o quando il limite di credito è stato superato.

5. Se il cliente è in ritardo con il pagamento o se il nostro titolo di credito è a rischio per qualunque motivo, il Cliente è tenuto a saldare i suoi conti con noi immediatamente. Questo vale per tutti i conti aperti che il Cliente può avere con noi.

6. Inoltre, in caso di mora nel pagamento, PEWEU può fissare una proroga del termine adeguata e dichiarare la risoluzione del

contratto ed esigere la restituzione della merce fornita se il cliente non salda l'intero importo esigibile entro tale termine.

7. Riguardo ai crediti di PREWEU il Committente può far valere un diritto di ritenzione soltanto se esso è fondato su crediti incontestati, maturi per la decisione o constatati come validi, risultanti dallo stesso rapporto contrattuale. Una compensazione da parte del Committente è ammessa soltanto se i crediti compensativi del Committente sono stati accertati in modo definitivo, con causa riservata in decisione o incontestati.

VI Ordini a scalare

1. Se il Committente ha ordinato merce con consegna a sua richiesta, ma non prende in consegna interamente la merce ordinata nel periodo di consegna richiesta previsto, non gli spetterà lo sconto concessogli per l'intera quantità da prendere in consegna. In questo caso PEWEU è autorizzata a esigere dal Committente per le consegne parziali già avvenute il prezzo d'acquisto da corrispondere per la quantità acquistata conformemente al listino prezzi rispettivamente valido.

2. Se il Committente è in ritardo con il suo obbligo di richiesta, deve pagare a PEWEU per il danno da ciò derivante alla medesima l'1% del valore dell'ordine della merce che il Committente deve rispettivamente acquistare per ogni mese compiuto in cui il Committente si trova in mora con l'adempimento del suo obbligo di acquisto. Ciò non inficerà il diritto del Committente di far valere un danno inferiore e il diritto di PEWEU di far valere un danno superiore.

3. Se il Committente rifiuta l'accettazione della quantità residua ancora in sospeso, una volta trascorso il periodo di richiesta della consegna, per ciò che concerne la quantità residua sarà valida la disciplina di cui al comma III 3.

VII Responsabilità per i vizi della cosa

1. Il Committente deve esaminare la merce immediatamente dopo che è stata consegnata. I vizi palesi devono essere comunicati per iscritto a PEWEU entro 14 giorni dalla consegna, i vizi occulti entro 14 giorni dalla loro scoperta. Se il Committente trascura la comunicazione, saranno valide le conseguenze giuridiche di cui all'art. 201 OR (Codice delle obbligazioni svizzero).

2. La responsabilità per i vizi della cosa per i vizi segnalati tempestivamente si orienta alle norme di legge conformemente a quanto segue:

a. Nel caso di fornitura difettosa, il Committente ha diritto, a scelta di PEWEU, all'eliminazione gratuita dei difetti o a una fornitura sostitutiva gratuita ("adempimento posticipato"). Se l'adempimento posticipato fallisce, il Committente, a sua scelta, può recedere dal contratto o ridurre il compenso. L'adempimento posticipato è considerato fallito se un vizio non può essere eliminato dopo almeno due interventi per l'eliminazione del vizio della cosa ovvero due forniture sostitutive, in casi tecnicamente complicati dopo almeno tre interventi per l'eliminazione del vizio della cosa oppure se un altro tentativo di eliminazione del vizio della cosa ovvero un'altra fornitura sostitutiva non è accettabile o impossibile per il Committente o se viene ritardato/a in modo inaccettabile o se viene negato/a seriamente e definitivamente. Le parti sostituite in occasione di un intervento di eliminazione del vizio della cosa divengono proprietà di PEWEU.

b. Non esistono diritti del Committente inerenti alle spese necessarie per l'adempimento posticipato (p.es. spese di trasporto, spese di viaggio, costi del lavoro e di materiale) qualora le spese aumentino perché la cosa acquistata è stata portata dopo la consegna in un luogo diverso dalla sede commerciale del Committente, a meno che la spedizione non risponda all'uso della cosa conforme a destinazione. Se il reclamo per merce difettosa avviene ingiustamente per motivi imputabili al Committente, egli dovrà rimborsare le spese da ciò derivanti a PEWEU.

c. Spettano al Committente i diritti al risarcimento del danno o al compenso delle spese a causa di vizi soltanto se la responsabilità di PEWEU non è esclusa o limitata a norma del comma X. Sono esclusi ulteriori o altri diritti per un vizio della cosa non disciplinati nel presente comma VII.

VIII Smaltimento della merce fornita

1. Dopo il cessato uso della merce fornitagli, il Committente ha l'obbligo di smaltire la medesima regolarmente, a proprie spese, nel rispetto delle norme di legge. In merito a ciò egli esonera PEWEU dagli obblighi conformemente all'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, in particolare art. 4 - 6 VREG inerente all'obbligo di ripresa del produttore e con ciò a diritti legati a terzi.

2. In caso di rivendita della merce fornita da PEWEU nel commercio imprenditoriale, il Committente deve provvedere con idonee misure contrattuali affinché o il cliente del Committente si assuma il regolare smaltimento conformemente alle norme di legge dopo il cessato uso della merce stessa ovvero si faccia garante del regolare smaltimento nei confronti dei suoi clienti, oppure lo stesso Committente si assuma il regolare smaltimento nei confronti del suo cliente.

3. Se un terzo rivendica nei confronti di PEWEU un diritto allo smaltimento al cessato uso della merce fornita, il Committente dovrà smaltire la merce regolarmente ed esonerare PEWEU da tutti i diritti di terzi riguardo agli obblighi di cui agli art. 4 - 6 VREG.

4. Il diritto di PEWEU nei confronti del Committente risultante dal comma VIII 1 all'assunzione dell'obbligo di smaltimento ovvero all'esonero dagli obblighi di cui agli art. 4 - 6 VREG non cade in prescrizione prima della scadenza di un anno dalla cessazione definitiva dell'uso e alla presa di conoscenza di PEWEU del cessato uso.

IX Prodotti software

Per prodotti software sono valide ulteriormente e con priorità le condizioni di licenza dei rispettivi prodotti.

X Responsabilità

1. PEWEU risponde dei danni causati da PEWEU o dai suoi ausiliari, se questi sono stati provocati intenzionalmente o in seguito a negligenza grave. Nel caso di violazione per colpa lieve di un obbligo a prestazione principale o di un obbligo secondario, la cui violazione metta in pericolo il raggiungimento dello scopo contrattuale o il cui adempimento sia indispensabile per la regolare esecuzione del contratto e sul cui adempimento il Committente possa contare ("Obbligo essenziale secondario"), la responsabilità di PEWEU è limitata ai danni tipici del contratto e prevedibili alla stipulazione del contratto stesso. PEWEU non risponde di violazione per colpa lieve di obblighi secondari contrattuali che non facciano parte degli Obblighi essenziali secondari.

2. Il Committente è tenuto a comunicare immediatamente a PEWEU i danni che deve assumersi PEWEU e a farli accertare da PEWEU.

3. La responsabilità di PEWEU in merito a una garanzia assunta di qualità o di durata, a dolo, ad atti illeciti, a danni fisici e a difetti dei prodotti a norma della legge sulla responsabilità civile del produttore non viene inficiata dalle discipline precedenti. Non è legata a ciò una modifica dell'onere della prova a danno del Committente.

XI Divieto di produzione di armi da guerra e armi di distruzione, osservanza delle leggi sull'esportazione

1. È vietato al Committente utilizzare la merce fornita da PEWEU per lo sviluppo, la progettazione, la produzione, lo stoccaggio o l'impiego di armi da guerra o di distruzione, includendo, ma non limitandosi alle armi atomiche, alle armi biologiche, alle armi chimiche o ai missili („Armi”).

2. Il Committente non venderà, noleggerà o cederà in altro modo le merci fornite da PEWEU né direttamente né indirettamente a un cliente che usa tale merce per lo sviluppo, la progettazione, la produzione, lo stoccaggio o l'impiego di armi.

3. Il Committente non esporterà o riesporterà né direttamente né indirettamente la merce fornita da PEWEU senza essere in possesso delle autorizzazioni necessarie in conformità alle leggi ovvero alle norme per il controllo delle esportazioni di un Paese alla cui giurisdizione sono soggette le parti contraenti.

Il Committente non esporterà o riesporterà né direttamente né indirettamente la merce fornita da PEWEU in un Paese contro di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inflitto sanzioni fintanto che la rispettiva decisione sarà in vigore e se la merce fornita da PEWEU continuerà a essere soggetta a un divieto di esportazione nel rispettivo Paese.

4. Nel caso di un'infrazione del Committente contro una disposizione di questo comma XI, egli risponde nei confronti di PEWEU di tutti i danni diretti e indiretti, che sono risultati a PEWEU a causa di tale infrazione. In questo caso PEWEU è autorizzata a recedere immediatamente dal contratto esistente con il Committente senza che da ciò risulti una responsabilità nei confronti del Committente. Inoltre, PEWEU non è tenuto ad accettare o eseguire ordinazioni che contravvengano possibilmente alle leggi, regolamenti ovvero norme sul controllo delle esportazioni di un Paese interessato o a disposizioni del presente comma XI.

XII Contro la corruzione

1. Il Cliente conferma di essere conscio dell'importanza delle norme in materia di lotta alla corruzione e si impegna a rispettarle e a farle rispettare dai propri dipendenti.

2. Ai fini del presente Contratto, il termine "corruzione" comprende a titolo esemplificativo ma non esaustivo la promessa o la dazione, e la richiesta o la ricezione da un terzo di denaro o altre utilità allo scopo di influenzare in modo improprio tale persona nella conclusione di affari o nell'ottenimento di vantaggi non dovuti.

3. Il Cliente si impegna a tenere adeguata documentazione contabile (autorizzazioni, fatture, ecc.) dei pagamenti e delle operazioni finanziarie.

4. In caso di violazione delle clausole di cui al presente articolo da parte del Cliente, PEWEU avrà il diritto di risolvere i rapporti in essere con il Cliente con effetto immediato per giusta causa, pregiudicando ogni altro diritto a sensi di legge.

XIII Riservatezza dei dati di accesso per l'Internet-Store

Il Committente si impegna a mantenere segreti i dati di accesso che gli sono stati messi a disposizione per l'Internet-Store di PEWEU e a non inoltrarli a terze persone non autorizzate. Se il Committente contravviene colposamente a tale obbligo, dovrà risarcire a PEWEU tutti i danni fondati sulla violazione dell'obbligo.

XIV Luogo di adempimento, trapasso del rischio, mora nell'accettazione

Se non è stato convenuto diversamente, il rischio passa al Committente non appena PEWEU avrà consegnato la merce allo spedizioniere, al vettore o alle persone altrimenti determinate per la spedizione. Se il Committente non accetta la merce tempestivamente, nonostante la medesima gli sia stata offerta, il rischio passa al Committente con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione.

XV Foro competente, diritto applicabile

1. Unico Foro competente per tutte le controversie risultanti fra PEWEU e il Committente, qualunque sia il motivo giuridico, è Zug (sede della rappresentanza di PEWEU in Svizzera). Tuttavia PEWEU ha il diritto di citare in giudizio il Committente in ogni altro Foro competente legale.

2. Ha validità il diritto svizzero con esclusione delle disposizioni previste nella Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).